



# COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

e-mail: comune.moriago.tv@pecveneto.it – tel. 0438.890811 – fax 0438.892803

ORIGINALE

N°70  
Reg. delib.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016
---------	--

Oggi **ventitre** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TONELLO GIUSEPPE	Presente	BAZZACO GIULIA	Presente
RIZZETTO LORIS	Presente	CORAZZIN JLENIA	Presente
FRANCOVIGH ARIANNA	Presente	LOVADINA MICHELE	Presente
BRESSAN NOEMI	Presente	CORAZZIN ANDREA	Presente
PILLON PAOLA	Assente	ROSSETTO ROBERTA	Presente
RASERA MATTIA	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale SOMMAVILLA VAILE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, TONELLO GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori:

BAZZACO GIULIA  
CORAZZIN JLENIA  
LOVADINA MICHELE

OGGETTO	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016
---------	--

**Il Sindaco** introduce l'argomento specificando che il Consiglio Comunale anche negli anni precedenti ha provveduto ad adottare le deliberazioni inerenti la razionalizzazione periodica delle società partecipate, conformemente alla normativa vigente. Passa la parola al **Vicesindaco Loris Rizzetto** che relaziona sull'argomento.

**Il Vicesindaco Loris Rizzetto** il presente argomento tratta la razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31-12-2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, meglio conosciuto come Legge "Madia". Questa Legge impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, la razionalizzazione periodica ordinaria delle società partecipate. Ricorda che, nel settembre 2017, è stata effettuata anche una razionalizzazione straordinaria, quella "*famosa*" che era stata impugnata da un socio di Asco Holding spa, che ci aveva visto perdere in primo grado al TAR, per cui la stessa era stata annullata. In seguito, alla sentenza del Consiglio di Stato, la medesima è stata rivalutata, perché conforme alla legge. Informa che si è tenuti, sostanzialmente, a fare una fotografia delle partecipazioni del Comune di Moriago della Battaglia al 31-12-2018. Il Comune di Moriago della Battaglia partecipa ad Asco Holding spa e Alto Trevigiano Servizi. Riferisce che in relazione ad Alto Trevigiano Servizi tutto rimane inalterato, mentre nei confronti di Asco Holding spa c'è stato un'analisi più approfondita anche perché, nel periodo intercorrente fino al 31-12-2018, sono intervenuti altri fatti a livello societario, che non sono in questa fase evidenziati, perché la "fotografia" deve essere fatta alla data del 31-12-2018. Si propone, in sostanza, di mantenere le partecipazioni delle due società Alto Trevigiano Servizi e Asco Holding spa e di dare come indirizzo, a quest'ultima, di rendere la struttura più conforme a quella che potrebbe essere una società holding pura, con l'assunzione di dipendenti, e questo, in parte, è già stato fatto nel corso del 2019 con l'assunzione di due dipendenti.

Inoltre, essendo che il Comune di Moriago della Battaglia, partecipa in modo indiretto alla controllata Asco TLC, in quanto Asco Holding spa ne detiene il 90%, pur considerando che il Consiglio di Stato non si è espresso negativamente alla detenzione di dette quote, anche se Asco TLC spa è composta da due filoni: quello delle infrastrutture (tubi, fibre ottiche ecc.) e della vendita di tutti quei servizi che sono collegati alla società di telecomunicazioni, si propone di dare mandato alla società Asco Holding spa di valutare se è possibile lo scorporo della parte commerciale dalla parte infrastrutture della controllata Asco TLC S.p.A. Se ciò potesse avere sul piano finanziario dei riflessi negativi all'interno della holding, si può considerare la vendita dell'intera società controllata, sia la parte commerciale che le infrastrutture, o alla fusione della stessa con un'altra nel gruppo vedi Ascopiave, che però essendo quotata in borsa non dovrebbe rispondere ai dettami della legge "Madia". Conclude sottolineando che la proposta è il mantenimento delle due partecipazioni. I dati per i quali "*si va a scrivere*" sulle partecipazioni in Asco Holding spa, sono ancora i dati precedenti al recesso di alcuni soci, "*si va a scrivere*" che al 31-12-2018 il Comune di Moriago della Battaglia *detiene* la quota di partecipazione pari il 2,20% mentre, attualmente, dal 2019, ne detiene il 3,14%. Conclude che se ne riparerà a dicembre 2020.

**Il Sindaco** riferisce che l'intenzione dell'Amministrazione Comunale è quella di mantenere dette partecipazioni. Afferma che questa volontà è già stata manifestata con l'assunzione delle relative deliberazioni nel corso del 2018 e 2019, in quanto si è convinti dell'investimento che è stato fatto e dei futuri risultati. Rileva che attualmente la quota di partecipazione ad Asco Holding spa è pari al 3,14%, che permetterà al Comune di Moriago della Battaglia di avere importanti risorse per il bilancio comunale.

**IL CONSIGLIO COMUNALE****PREMESSO CHE:**

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.9.2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

-con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;

**RILEVATO CHE**, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2019 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute, con riferimento alla situazione del 31/12/2018;

**RILEVATO ALTRESI' CHE** su richiesta di un ente in merito a quali modelli dovevano essere utilizzati per la revisione ordinaria delle partecipazioni, detenute direttamente o indirettamente (articolo 20 del Dlgs 175/2016) ossia se i modelli resi disponibili dal Mef (Linee Guida per la Revisione periodica e il Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche) o quelli allegati alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 22/2018, **i magistrati contabili della Valle d'Aosta, con la deliberazione n. 6/2019**, hanno chiarito che gli enti potevano utilizzare i modelli standard predisposti e approvati dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti e che l'ente avrebbe potuto procedere alla compilazione delle schede, contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, successivamente alla compilazione del modello standard, poiché l'applicativo si configura atto strumentale alla compilazione delle suddette schede;

**EVIDENZIATO CHE** ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
- b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
- c) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
  - che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016, nel triennio 2016-2018 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
  - diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

**CONSIDERATO CHE:**

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;
- la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

**TENUTO CONTO che:**

- i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.
- non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come - a titolo esemplificativo - i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

**DATO ATTO:**

- che con il comma 724 della Legge 145/2018, all'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:  
*« 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 »;*
- che pertanto tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica le società costituite dai Gruppi di Azione locale(GAL), a cui appartiene la partecipazione del Comune di Vidor in GAL dell'Altamarca trevigiana, ricompreso, prima della modifica normativa, nei precedenti piani di razionalizzazione;

**DATO ATTO altresì che**

- l'art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, considera quotate: "p) ... le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati<sup>2</sup>; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati";
- a tali società, per espressa previsione dell'art. 1, comma 5, del TUSP, si applicano le disposizioni ivi indicate "solo se espressamente previsto"; così pure tali disposizioni si applicano, solo se espressamente previsto, anche alle società partecipate da società quotate; e

dunque ove non vi sia una espressa previsione di applicabilità, il TUSP non trova applicazione a tali soggetti;

- tuttavia, se le società partecipate dalla società “tramite” quotata sono controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche, a tali società si applicano comunque le disposizioni del TUSP;

- ATS srl, (come risulta dal bilancio 31/12/2017, a seguito di emissione nel luglio 2014 di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentari (segmento extra Mot Pro di Borsa italiana; con atto del notaio del dott. Nicola Cassano repertorio 189.873 raccolta 46.870 – verbale di Assemblea straordinaria del 09/11/2015 -, ATS partecipava alla nuova emissione di un prestito obbligazionario denominato hydrobond 2, di 30 milioni di euro di cui il 20% accantonato a titolo di garanzia (credit enhancement), con l'obiettivo per la società di arrivare ad un investimento totale di 60 milioni di euro in opere nel territorio gestito. Con tale operazione ATS ha emesso minibond collocati tramite una società veicolo sui mercati regolamentati e sottoscritti da BEI) ai sensi del TUSP risulta essere società quotata secondo la definizione dell'art. 2 comma 1 lett. p) del decreto citato e **pertanto con riferimento sia a tale partecipazione diretta che alle sue partecipazioni (ns. indirette) non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;**

**VISTE** le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, in particolare le analisi e le valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, riassunti nell'allegato modello predisposto secondo le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti - Sezione autonomie N. 22/SEZAUT/2018/INPR.);

**PRESO ATTO** delle azioni svolte da ASCO HOLDING S.p.A. in riferimento agli interventi di razionalizzazione indicati dal Consiglio comunale con le precedenti deliberazioni;

**ACCERTATO** che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Moriago della Battaglia:

#### **La Società ASCO HOLDING S.P.A.**

- a) in data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018; 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas s.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- b) in data 23 aprile 2018, l'assemblea di Asco Holding s.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance. la società, con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di “holding pura” ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni “in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete” (art. 5, comma 1, dello statuto);
- c) con delibera n. 46 del 19.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione periodica al 31.12.2017 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni come disposto dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

- d) con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure.
- e) l'Amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21.10.2019, ha approvato la modifica dello statuto di Asco Holding S.p.A. mediante introduzione, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21 "Assemblea dei soci pubblici", con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi, con cui è stato dato atto, tra l'altro, che il processo di rafforzamento dei poteri degli enti territoriali sulla governance di Asco Holding S.p.A., già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, doveva essere incrementato mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà del soci pubblici, in conformità a quanto statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019;
- f) in data 17 luglio 2019 sono state pubblicate le sentenze del TAR Veneto nn. 1016/2019; 1017/2019, 1018/2018, 1019/2019; 1020/2019 con le quali sono stati respinti i ricorsi con i quali Plavisgas s.r.l. aveva impugnato le deliberazioni di alcuni consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. deducendo l'illegittimità della detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte. In tali sentenze il TAR Veneto ha statuito che *"Non è condivisibile, dunque, quanto osservato dalla società ricorrente nel senso che le deliberazioni evocate dall'Amministrazione resistente sono state adottate quando ormai il rapporto sociale era cessato (cfr. pag. 3 della memoria depositata in data 1 luglio 2019), posto che non si è verificato alcun fatto idoneo a determinarne la cessazione. E' inconferente, invece, il richiamo operato dalla società ricorrente alle citate sentenze del T.A.R. Veneto sul termine del 30 settembre 2018, come termine ultimo della complessa fattispecie procedimentale indicata dall'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (cfr. pag. 4 della memoria di replica depositata in data 5 luglio 2019), posto che nelle sentenze in questione il termine de quo è riferito all'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 4 del ridetto art. 24, che per le ragioni sopra precisate non trova applicazione nel caso che occupa"*;
- g) con deliberazione n. 44/2019 il Consiglio Comunale ha approvato tale proposta di modifica dell'art. 21 dello Statuto di Asco Holding S.p.a. e ha dato mandato al Sindaco di votare a favore della stessa in sede dell'assemblea straordinaria della predetta società;
- h) nell'assemblea straordinaria di Asco Holding S.p.a. del 13 novembre 2019 è stata approvata la seguente modifica statutaria dell'art. 21;
- i) con "Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a" del 12 dicembre 2019, pervenuta al protocollo n. 10.427 del 12.12.2019, il Presidente di Asco Holding s.p.a. ha rilevato quanto segue:
1. con l'assemblea straordinaria dell'11 novembre 2019, è stata istituita, mediante l'introduzione di apposita clausola statutaria, un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio pubblico, dando atto che l'introduzione delle predetta clausola statutaria è stata effettuata su impulso di alcuni soci, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, al fine di superare la natura "pulviscolare" delle partecipazioni;
  2. Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a., comunicando che ogni ipotesi al riguardo sarà sottoposta all'attenzione, ed eventuale approvazione, dell'assemblea come previsto dal vigente statuto;
  3. in relazione al personale, Asco Holding s.p.a. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio

attualmente in essere con la controllata Ascopiave S.p.A. a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding S.p.A.. A tale fine Asco Holding s.p.a. si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale, i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti ed ha proceduto quindi ad individuare 6 profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding e le prime due assunzioni sono già state formalizzate;

4. come comunicato al mercato in data 30 luglio 2019, Ascopiave S.p.A., di cui Asco Holding S.p.A. è socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto un'alleanza strategica ed operativa per il settore della commercializzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy S.p.A.. Ascopiave sarà socio di minoranza di quest'ultima alla quale — con decorrenza dal 19 dicembre 2019 — saranno trasferite le società di vendita attualmente facenti parte del gruppo Ascopiave, come meglio precisato nel comunicato di cui sopra. Per effetto di tale operazione, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas.
- j)** con riguardo ad Asco Holding S.p.a. ed alle partecipazioni della stessa, anche con riferimento a Ascopiave S.p.a. e ad Asco Trade s.p.a. (e più in generale alle società partecipate da Ascopiave s.p.a. che svolgono attività di fornitura energetica) si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte quali parti integranti della presente deliberazione;
- k)** per quanto sopra la società gestisce attività di servizi di evidente interesse pubblico oltre che strumentale al perseguimento delle finalità dei Comuni soci. Tali attività non potrebbero essere gestite dai singoli Comuni. Lo svolgimento tramite Asco Holding è coerente con il principio di aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica;
- l)** le recenti modifiche statutarie ora in vigore: ridefinizione dell'oggetto sociale e degli ambiti di attività del gruppo, rinforzo della governance della holding, introduzione dell'Assemblea dei Soci pubblici consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisori all'interno dell'assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;
- m)** per quanto concerne la necessità di un maggiore strutturazione della società, si rende necessario il completamento del procedimento di assunzione già avviato da Asco Holding s.p.a., la quale, come dichiarato dal Presidente della predetta società nella menzionata Nota informativa del 12 dicembre 2019, ha già adottato al tal fine una apposita policy ed ha proceduto all'individuazione di 6 profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale ed alla formalizzazione delle prime due assunzioni;
- n)** con riferimento alla richiesta di predisporre un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC S.p.a., dando luogo, entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria, a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi o al trasferimento della stessa, e b), per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, si prende atto, come illustrate nella Nota informativa del 12 dicembre 2019 del Presidente della predetta società, che Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a. Non appena sarà individuata una direzione stabile per la società il Comune intende utilizzare strumenti anche convenzionali che rafforzino la già esistente azione soprattutto territoriale della società, qualora per ragioni economiche non sia ritenuta interessante la cessione in tutto o in parte della società ad altre società anche quotate;

- o) si rileva, inoltre, come, per effetto del predetto accordo tra Ascopiave s.p.a. e il Gruppo Hera, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas, con ciò rafforzando ulteriormente la presenza nel territorio, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale - come è proprio di ogni gruppo quotato -, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale, come attestato dalla impossibilità evidente per i Comuni singolarmente di svolgere servizi che richiedono investimenti significativi da soli;
- p) con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. La società per quanto sopra risulta aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato di oltre 500 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP);
- q) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

**ASCO HOLDING S.P.A. (da bilancio consolidato)**

<b>Anno</b>	<b>Risultato d'esercizio</b>
2018	47.664.000,00
2017	50.622.000,00
2016	57.728.000,00
2015	46.349.000,00
2014	37.737.000,00

r) Esito della ricognizione:

- Si valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave S.p.A che opera nel settore della vendita del gas e dell'energia e della gestione delle reti del gas ed a cui è stata affidata attraverso la controllata AP RETI S.p.A. la concessione delle reti del metano nel territorio comunale;
- Si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte quali parti integranti della presente deliberazione;
- Si prende atto delle attività poste in essere da Asco Holding s.p.a., come illustrate nella Nota informativa del 12 dicembre 2019 del Presidente della predetta società;
- Con riferimento alle altre società controllate, si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 19.12.2018, nonché di quanto indicato nella nota pervenuta al protocollo n. 10.427 del 12.12.2019 da parte del presidente di Asco Holding



S.p.A.. Nello specifico, per quanto concerne Asco Holding S.p.a sarà tenuta a predisporre un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC S.p.a., dando luogo, entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte della medesima Asco Holding S.p.A.: a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, o al trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave S.p.a., se la normativa lo consente; b) per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura;

**RITENUTO** per quanto sopra di mantenere le partecipazioni in ASCO HOLDING S.p.A. e ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l. (seppur per quest'ultima non trovi applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'art. 20 del TUSP) in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente, come di seguito:

**RITENUTO** per quanto sopra di confermare il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti Società in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente, evidenziando le sotto riportate misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche riguardo alle partecipazioni indirette:

Ragione Sociale	Oggetto Sociale	Capitale Sociale	Quota di part.	Misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare:	Partecipazione Indirette
ASCO HOLDING SPA	Società di partecipazioni (Holding pura)	€ 140.000.000,00	2,20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di dare luogo entro un anno dalla presente delibera alla dismissione del ramo aziendale inerente al traffico telefonico oggi in capo ad Asco TLC con la cessione di tale ramo d'azienda o con altra modalità, valutando la convenienza di mantenere il ramo aziendale inerente alla gestione della rete, servizio d'interesse generale, in proprietà pubblica anche all'interno del gruppo Asco Piave quotato in borsa, ovvero di dare luogo a cessione dell'intera società sul mercato ove la separazione del traffico dalla gestione della rete determini una perdita di valore per il gruppo;</li> </ul>	<p>Quotata: <b>ASCOPIAVE SPA</b> - Produzione di gas mediante condotte e distribuzione tramite AP RETI GAS in ottemperanza della normativa europea (unbundling)</p> <p>Società liquidate o in corso di liquidazione: <b>RIJEKA UNA INVEST</b> e <b>SEVEN CENTER</b></p> <p><b>BIMPIAVE NUOVE ENERGIE</b> (fornisce calore a Enti locali e fonti dell'energia rinnovabile nella provincia di Treviso)</p> <p><b>ASCOTLC</b> (telecomunicazioni/ installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni)nessuna</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• In sintesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il ramo aziendale inerente al traffico telefonico di Asco TLC viene comunque ceduto anche attraverso scorporo;</li> <li>- Asco TLC nella parte rimanente inerente al servizio di interesse generale della gestione della rete viene mantenuta in proprietà pubblica, anche tramite cessione all'interno del gruppo Asco Piave, solo se ciò risulta economicamente conveniente, rafforzando la natura locale dell'attività con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding che dovranno essere trasmesse ai Comuni;</li> </ul> </li> <li>• Di <ul style="list-style-type: none"> <li>rafforzare la dominanza pubblica in Asco holding e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti anziché il ricorso a contratti di service, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci;</li> </ul> </li> <li>• Di <ul style="list-style-type: none"> <li>mantenere la partecipazione in Asco Trade, in quanto società controllata da quotata in borsa;...”</li> </ul> </li> </ul>	
<b>ALTO TREVIGIANO SERVIZI</b>	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili e diversi, fognatura e depurazione	€ 2.792.631,00	1,2349%	Non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'art. 20 del TUSP. in quanto ai sensi del TUSP risulta essere società quotata secondo la definizione	Società senza scopo di lucro che svolgono servizi di committenza: <b>VIVERACQUA</b> (Segue i piani di investimento (tramite Hydrobond) per miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto)

	(servizio idrico integrato)			dell'art. 2 comma 1 lett. p) del decreto citato	<b>FELTRENERGIA</b> (Trattandosi di un consorzio (funge da organo di servizio), è escluso dalla normativa di riferimento. Non avendo scopo di lucro i soci che si avvalgono dei suoi servizi versano una quota associativa a copertura degli stessi)
--	-----------------------------	--	--	---	---

**ESAMINATE**, ai fini del presente provvedimento di ricognizione, le partecipazioni indirettamente detenute dall'Ente gli indirizzi dove indicati:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Nota</b>	<b>Esito ricognizione</b>
<p>ASCO TLC S.P.A. c.f. 03553690268</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (91,00%)</p>	<p>La società si occupa della installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, prestazione del servizio di telefonia mobile.</p>	<p>Serve la predisposizione (da parte di ASCO HOLDING S.p.A.) di un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento o alla cessione sul mercato di Asco TLC. Entro il 2021 si dovrà dare luogo, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding S.p.A.:</p> <p>a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, o al trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave, se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding S.p.A. che dovranno essere trasmesse ai Comuni.</p> <p>b. Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura."</p>
<p>ASCOPIAVE S.P.A. c.f. 03916270261</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (61,56%)</p>	<p>La società opera nel settore della vendita del gas, dell'energia e nella gestione delle reti del gas. Alla stessa è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI SpA, la concessione delle reti del metano nel territorio comunale</p>	<p>Si conferma mantenimento della partecipazione in Asco Piave s.p.a. (anche con riferimento alle sue partecipate), essendo un gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015.</p> <p>In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale.</p> <p>Quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale alle esigenze di approvvigionamento locale;</p>

<p>BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. c.f. 04020760262</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (10,00%)</p>	<p>Promotore di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico compreso), di risparmio energetico e di fornitura calore per i comuni soci. Partecipata al 90% dal Consorzio Bim Piave di Treviso. È una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci, per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP</p>	<p>Mantenimento senza interventi.</p>
<p>RIJEKA UNA INVEST S.R.L. c.f. 04360330262</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (65,00%)</p>		<p>Società liquidata. Bilancio finale di liquidazione alla data del 9/08/2018.</p>
<p>SEVEN CENTER S.R.L. c.f. 00344730288</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (85,00%)</p>	<p>Verifica/ controllo impianti gas; Attività di riparatore metrico su convertitori di volumi gas; Ricerca programmata dispersioni gas sulle reti e impianti di distribuzione.</p>	<p>Società liquidata (Bilancio finale di liquidazione di data 05/10/2018).</p>

**ESAMINATA E CONDIVISA** la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del Piano di Revisione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2017, allegato sub. A) redatte secondo le indicazioni di questa Amministrazione e dato atto che questa Assemblea intende approvarlo in ossequio dell'articolo 20 del T.U.S.P.;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consigliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, di cui al verbale n. 23/2019, allegato C);

**VISTI** i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta;

Avendo la votazione in ordine alla proposta, eseguita per alzata di mano, dato il seguente esito:

Presenti	n. 10	
Assenti	n. 1	
Votanti	n. 10	
Astenuti	n. 0	
Maggioranza richiesta	n. 6	
Favorevoli	n. 10	
Contrari	n. 0	

**DELIBERA**

1. Di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;
2. Di approvare la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del Piano di revisione periodica delle società partecipate possedute al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 comma 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, predisposta secondo gli indirizzi operativi Mef – Corte dei Conti pubblicati sul Portale – Tesoro, allegata sub. A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2018, sulla base di quanto accertato e considerato in premessa e come riassunto nell'allegato modello sub. B) predisposto secondo le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti - Sezione autonomie N. 22/SEZAUT/2018/INPR.);
4. Di prevedere in capo alle società direttamente e indirettamente partecipate le misure indicate in premessa e negli allegati come sopra approvati e richiamati;
5. Di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, confermando le indicazioni di razionalizzazione richiamate in premessa, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute dalle stesse società:
  - a. **ASCO HOLDING S.p.A.**
  - b. **ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.** (sebbene non trovi applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'art. 20 del Tusp);
6. Di prendere atto del parere non ostativo espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, di cui al verbale n. 23/2019, allegato sub. C);
7. Di demandare alla Giunta Comunale il completo coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
8. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
9. Di aggiornare i dati contenuti nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
10. Di inviare la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante l'applicativo Con.Te e di demandare ai competenti uffici l'inserimento delle informazioni nel portale delle partecipazioni pubbliche del M.E.F. come da schede dallo stesso predisposte;
11. Di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

valutata l'urgenza imposta dalla scadenza del termine di concludere tempestivamente il procedimento e di attuare quanto prima il disposto dell'articolo 20 del T.U.S.P. con ulteriore separata votazione in forma palese, espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

presenti: n. 10  
assenti: n. 1

favorevoli:	n.	10
contrari:	n.	0
astenuti:	n.	0
votanti:	n.	10

## **D I C H I A R A**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
F.to rag. **TONELLO GIUSEPPE**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
F.to **SOMMAVILLA VAILE**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

